



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati

Partners

Giancarlo Attolini
dottoressa commercialista - revisora legale
Giuseppe Balla
dottoressa commercialista - revisora legale
Roberto Spaggiari
ragioniera commercialista - revisora legale
Umberto Zuliani
avvocato
ragioniera commercialista - revisora legale

Collaboratori

Carmela Misale
dottoressa commercialista - revisora legale
Francesco Maresca
dottoressa commercialista - revisora legale
Carlo Pietro Barbieri
avvocato
Michele Del Rio
avvocato

Giorgio Butturi
revisore legale
Alessandro Rossi
dottoressa commercialista - revisora legale
Giovanni Veronese
dottoressa commercialista - revisora legale

Tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

Relazione particolareggiata alla proposta di piano del consumatore

ai sensi dell'art. 9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche

La sottoscritta Michela Del Rio, nata a Cagliari (CA) l'11 gennaio 1976, codice fiscale DLR MHL 76A51 B354N, pec: michela.delrio@legalmail.it, Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia al n. 1219, con Studio in Reggio Emilia (RE), Via Che Guevara 2 e iscritta all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, iscritto al n. 199 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello stesso D.M. (di seguito "OCC")

premessi

- a) che con atto del 23 luglio 2021, protocollo n. 7/2021, la scrivente è stata nominata dal Referente dell'OCC, Avv. Maura Simonazzi, Gestore della crisi nell'ambito della procedura di sovraindebitamento richiesta dalla Signora Cristina Casoli (di seguito anche "Signora Casoli" o "ricorrente"), nata a Reggio Emilia (RE) il ~~11/01/1976~~, residente in ~~Reggio Emilia~~ (RE), Via ~~Spadocino~~ n. ~~19/19~~, codice fiscale CSL CST 68R61 H2230 (docc. 1, 2);
- b) che l'OCC ha rilasciato dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con la procedura (doc. 3);
- c) che la scrivente ha accettato l'incarico con atto trasmesso all'OCC in data 26 luglio 2021, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, D.M. 202/2014 (doc. 4);

ead

CC.



MOORE

An Independent member firm
of Moore Global Network Limited



- d) che, accettato l'incarico, la sottoscritta ha provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 8, comma 1-*quinquies*, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche (di seguito anche Legge 3/2012 – doc. 5);
- e) che si è effettuata la cosiddetta "circularizzazione dei crediti" e sono state compiute le ulteriori verifiche di cui appresso si dirà;
- f) che, in occasione dei numerosi incontri avuti con la ricorrente – priva dell'assistenza di un legale – sono state esaminate le possibili soluzioni per giungere alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- g) che, a seguito di tali confronti e in considerazione della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, avente genesi esclusivamente consumeristica, la Signora Casoli ha manifestato la volontà di presentare un piano del consumatore ai sensi degli artt. 12-bis e ss. Legge 3/2012, che, come meglio si dirà in seguito, si basa sulla facoltà concessa dal novellato art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012 di prevedere il rimborso, nei termini pattuiti, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del soggetto sovraindebitato, ove lo stesso abbia adempiuto, alla data di deposito della proposta (come nel caso di specie), le proprie obbligazioni (doc. 6);
- h) che, in data 5 agosto 2021, la Signora Casoli ha sottoscritto con l'OCC il preventivo relativo ai costi e alle spese della presente Procedura (doc. 7).

Tutto ciò premesso, la scrivente

deposita la seguente

Relazione Particolareggiata
ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012



Sommario

1. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del piano del consumatore
2. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Valutazione in ordine al merito creditizio
3. Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte
4. Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori
5. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
6. Atti dispositivi
7. Attivo
8. Passivo. Spese personali medie mensili
9. Costi presumibili della Procedura
10. Piano proposto
11. Fattibilità del piano proposto
12. Convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria. Inammissibilità di eventuali contestazioni degli enti finanziatori
13. Provvedimenti cautelari
14. Attestazioni

ASZ
Ce



1. Presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del piano del consumatore

La Signora Casoli – stante la situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il reddito percepito, con conseguente impossibilità di far fronte ai propri debiti – ha presentato istanza di accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla Legge 3/2012, formulando una proposta di piano del consumatore (doc. 8).

Nella fattispecie ricorrono i requisiti, tanto soggettivi quanto oggettivi, cui è subordinato l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, nello specifico, quelli necessari per l'accesso al piano del consumatore.

Più precisamente:

- la ricorrente è impiegata con la qualifica di commessa presso la società ~~XXXXX~~ s.r.l. (già ~~XXXXX~~ di ~~XXXXX~~ s.n.c.), da cui il 14 agosto 2007 è stata assunta con contratto di lavoro part-time, a tempo indeterminato (doc. 9).

La ricorrente non svolge attività d'impresa o professionale (doc. 10) e la sua attuale esposizione debitoria deriva esclusivamente da obbligazioni che sono state assunte per soddisfare esigenze di natura personale.

Per completezza, si segnala che la ricorrente è stata socia della società ~~XXXXX~~ e ~~XXXXX~~, con sede legale in ~~XXXXX~~ (RE), ~~XXXXX~~, che svolgeva servizi di ristorazione in self-service. La società in questione è cessata l'11 maggio 2006 (doc. 11).

Poiché da allora non ha più svolto attività di impresa o professionale e poiché l'attuale indebitamento deriva esclusivamente da debiti contratti dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese della suddetta società (e, comunque, per scopi ad essa estranei), la ricorrente riveste la qualità di consumatore secondo la definizione data dall'art. 6, comma 2, lett. b) Legge 3/2012.

- atteso che, da 15 anni, non svolge attività di impresa, la Signora Casoli non è soggetta né (più) assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 [art. 7, comma

DRR



2, lett. a) Legge 3/2012]. D'altro canto, la stessa ~~Redazione di Casoli~~ è stata cancellata dal Registro delle Imprese da ben oltre un anno e, pertanto, non è fallibile;

- non risulta che la ricorrente abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo II Legge 3/2012, come dalla stessa dichiarato (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. b) Legge 3/2012].
- non risulta abbia subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis Legge n. 3/2012 (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. c) Legge 3/2012];
- la ricorrente ha fornito al Gestore le Informazioni e la documentazione necessarie a redigere un'accurata relazione sulla propria situazione economica e patrimoniale, offrendo costante e massima collaborazione [art. 7, comma 2, lett. d) Legge 3/2012];
- la ricorrente non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione (Cfr. doc. 6) [art. 7, comma 2, lett. d-bis) Legge 3/2012];
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode [art. 7, comma 2, lett. d-ter) Legge 3/2012], come meglio si esporrà nel successivo paragrafo 2.2; ___
- non sono emersi atti compiuti dalla ricorrente in frode ai creditori [art. 12-bis, comma 1, Legge 3/2012].

A tal proposito sono stati esaminati gli estratti conto bancari forniti dalla ricorrente (docc. 12, 13), il certificato rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Reggio Emilia sul contenzioso ordinario, ove si attesta che non risultano iscritte e/o pendenti cause civili a nome della ricorrente (doc. 14), il certificato del Casellario Giudiziale e il certificato dei carichi pendenti (doc. 15), entrambi di contenuto negativo. È stata, inoltre, acquisita la "visura di non esistenza protesti" (doc. 16) e si è analizzata la documentazione presente nel cassetto fiscale della ricorrente;

- la Signora Casoli si trova in una situazione di sovraindebitamento quale definita dall'art. 6, comma 2, lett. a), Legge 3/2012, ossia in una «*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*».

Vi è, infatti, un'evidente sproporzione tra i debiti accumulati (pari ad € 120.730,65) e il patrimonio attivo a disposizione (costituito in via esclusiva dal reddito netto mensile da lavoro dipendente part-

ede



time, pari a circa € 965,83), sproporzione di cui si darà compiutamente conto nel prosieguo della presente relazione.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti di ammissibilità alla procedura di piano del consumatore, richiesti dagli artt. 6, 7 e 12-bis Legge 3/2012.

2. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Valutazione in ordine al merito creditizio

2.1 Cause dell'indebitamento

L'indebitamento della ricorrente ha avuto una formazione graduale e progressiva.

Le prime difficoltà economiche sono sorte nel 2017, quando la ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale con il Signor ~~Roberto Casoli~~, che ben presto è diventato il suo convivente.

Quest'uomo, sebbene dicesse di commerciare automobili, di fatto si faceva mantenere dalla Signora Casoli, la quale, oltre a ospitarlo nella propria casa senza ricevere alcun contributo, provvedeva in via esclusiva alla spesa alimentare, al pagamento delle utenze della casa e ad ogni altro esborso per il *ménage* familiare.

Qualche mese dopo, il Signor ~~Roberto~~ iniziò a chiedere alla Signora Casoli soldi in prestito, dicendo che gli servivano per finanziare la sua attività. La ricorrente assecondò tali richieste, senza peraltro mai ottenere la restituzione delle somme erogate. A comprova di quanto riferito, la ricorrente ha fornito al Gestore le ricevute di alcuni dei pagamenti effettuati in favore dell'allora convivente, precisando peraltro che tale documentazione offre una rappresentazione soltanto parziale di quanto prestato al Signor ~~Casoli~~, a cui nella maggior parte dei casi la ricorrente dava denaro contante (doc. 17).

All'epoca, la ricorrente – che già lavorava per ~~Imilia S.p.A.~~ s.r.l. – percepiva un reddito da lavoro di circa € 950,00 mensili e l'ulteriore reddito di € 640,00 mensili quale canone di locazione di un immobile sito a ~~Castro Verde~~ (RE), in ~~via~~ ~~via~~, Via ~~via~~, ereditato alla morte del padre nel 2011 (doc. 18). Tali circostanze trovano conferma nella documentazione presente nel

EBR



Cassetto fiscale della ricorrente e, segnatamente, negli atti di divisione e di locazione registrati nel 2014 (doc. 19).

La Signora Casoli, a quel tempo, aveva in corso un contratto di mutuo fondiario e un contratto di finanziamento con Compass Banca S.p.A. (di seguito, "Compass").

Il primo, sottoscritto il 27 novembre 2014 con Credito Cooperativo Reggiano – Società Cooperativa (di seguito, anche "Credito Cooperativo Reggiano" -doc. 20), era stato concesso per la somma capitale di € 80.000,00 ed è stato utilizzato dalla ricorrente per acquistare al prezzo di € 72.000,00 la sua attuale abitazione, sita in ~~Reggio Emilia~~ (RE), località ~~Montebello, frazione di Montebello~~ (doc. 21).

Il mutuo, con durata fino al 27 novembre 2034, era garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di ~~Montebello~~, ricevuto dalla Signora Casoli in eredità.

Il suo piano di ammortamento prevedeva il versamento di una rata mensile variabile di circa € 260,00 (doc. 22).

Il finanziamento con Compass era stato sottoscritto il 19 maggio 2016, con durata di 84 mesi. L'importo mensile della rata da rimborsare era di € 292,65 (doc. 23), poi ridotta ad € 176,53 in forza del contratto di finanziamento stipulato successivamente in data 6 settembre 2017 (doc. 24).

Nonostante questi impegni finanziari, la ricorrente fino ad allora era riuscita a vivere serenamente e a pagare regolarmente i propri debiti, posto che, a fronte di entrate mensili complessive di circa € 1.590,00 (€ 950,00 a titolo di stipendio + € 640,00 a titolo di canone di locazione = € 1.590,00), l'esborso totale che mensilmente doveva rimborsare era di € 552,65/436,53 (€ 260,00 a Credito Cooperativo Reggiano + € 292,65/176,53 a Compass).

A giugno 2017, per sostenere un carico familiare divenuto sempre più gravoso e per poter far fronte alle continue richieste di prestiti del Signor ~~Casoli~~, la Signora Casoli si vide costretta a chiedere un

el DL



ulteriore prestito a BCC Creditoconsumo S.p.A., con l'impegno di restituirlo in 100 rate mensili dell'importo di € 240,00 ciascuna¹ (doc. 25).

Sempre più oberata, a febbraio 2018 la Signora Casoli si rivolse nuovamente a Compass, con cui, previa estinzione del prestito in corso, stipulò un nuovo contratto di finanziamento che comportò un incremento della rata mensile di rientro, ormai pari ad € 284,09 (doc. 26).

Quando a settembre 2018 la relazione con il Signor ~~XXXXXX~~ terminò, la ricorrente – che nel frattempo aveva esaurito ogni risparmio e si era fortemente indebitata – trovandosi nell'incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria con i soli redditi di cui disponeva e, dunque, con forte bisogno di liquidità, decise di vendere l'immobile di ~~XXXXXX~~ che aveva ricevuto in eredità.

L'obiettivo era quello di utilizzare una parte delle somme che avrebbe incassato per estinguere il debito con Compass e di destinarne un'altra parte al rimborso (parziale) del mutuo fondiario, contratto per l'acquisto della casa di Rivalta, in modo da diminuire l'importo della rata mensile.

Per poter procedere alla vendita dell'immobile di ~~XXXXXX~~ – gravato come si è detto da ipoteca in favore di Credito Cooperativo Reggiano – la ricorrente chiese alla banca mutuante la disponibilità a trasferire la garanzia ipotecaria sull'immobile di Rivalta, ma la richiesta non venne accolta.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l'allora direttore della filiale di Reggio Emilia, località Rivalta, di Credito Cooperativo disse, infatti, che non vi erano i tempi tecnici per procedere al trasferimento dell'ipoteca e che, di conseguenza, l'estinzione anticipata del mutuo fondiario rappresentava l'unica via per poter vendere il cespite concesso in garanzia. Questo rifiuto venne, peraltro, accompagnato dalla promessa che, una volta estinto il mutuo, la banca avrebbe concesso alla ricorrente un piccolo finanziamento per saldare il debito verso Compass. Estinguere questo prestito rappresentava, infatti, oramai una priorità per la ricorrente, visto l'ammontare degli interessi che la società finanziaria applicava.

¹ Questo prestito è stato, poi, estinto anticipatamente in data 14 marzo 2019.

EBR



La vendita dell'immobile di ~~Credito Cooperativo~~ si perfezionò il 18 dicembre 2018, per un corrispettivo di € 95.000,00 (doc. 27).

Lo stesso giorno la ricorrente estinse il contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2014 con Credito Cooperativo Reggiano (doc. 28), effettuando in favore della banca un versamento di € 69.008,55 (doc. 29). Le somme incassate dalla vendita furono, dunque, utilizzate in misura preponderante per l'estinzione anticipata del mutuo fondiario.

Un'altra parte venne, invece, impiegata dalla ricorrente per pagare i compensi dei professionisti cui si era rivolta per la pratica edilizia di cambio di destinazione d'uso dell'immobile, necessaria e prodromica alla sua vendita (Cfr. art. 8 doc. 27 e doc. 30).

A questo si aggiunga che la Signora Casoli, per poter trasferire la proprietà di ~~Quadrilatero~~, dovette sostenere ulteriori spese inaspettate. Fu costretta, infatti, ad acquistare una porzione dell'area cortiliva circostante tale fabbricato in modo da "sanare" talune incongruenze manifestatesi a seguito della divisione del compendio ereditario, pagando un corrispettivo di € 2.000,00 (docc. 31, 32) e facendosi carico delle spese notarili per un importo pari ad € 4.218,01 (doc. 33).

Saldati questi debiti, la liquidità residua si rivelò insufficiente ad estinguere il finanziamento contratto con Compass nel 2018.

Motivo per cui la ricorrente, a inizio 2019, si recò presso Credito Cooperativo Reggiano per avere il finanziamento che le era stato promesso, ma la banca, cui nel frattempo era subentrata Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo soc. coop., non accolse tale richiesta, invitando la Signora Casoli a farne richiesta ad altro istituto.

A quel punto, la ricorrente decise di rivolgersi a Unicredit S.p.A., con cui in data 12 marzo 2019 sottoscrisse il mutuo di liquidità n. 81938332 per la somma, in linea capitale, di € 45.000,00 (docc. 34,

EBL



35, 36, 37, 38). Le caratteristiche di tale contratto saranno compiutamente esaminate nel successivo paragrafo 2.2, trattandosi di uno dei finanziamenti in corso.

Titolare attuale del credito, stando a quanto emerge dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, è Unicredit OBG s.r.l.

Grazie a tale finanziamento, la Signora Casoli riuscì a rimborsare quasi per intero il finanziamento ricevuto da Compass nel 2018, nonché a saldare debiti pregressi che si erano via via accumulati (tra cui imposte e costi delle utenze domestiche).

La situazione sembrava essersi rasserenata fino a quando a luglio 2019, la ricorrente, che a quell'epoca aveva una vecchia Toyota Yaris, dovette sostituirla e acquistarne un'altra (anch'essa usata), pagando alla concessionaria un corrispettivo di € 11.000,00, oltre al valore dell'auto data in rottamazione (docc. 39, 40, 41).

Per sostenere questa spesa imprevista, in data 8 luglio 2019 la ricorrente contrasse con Unicredit S.p.A. il prestito n. 9361106, per un ammontare di € 14.245,00 in linea capitale (doc. 42).

Il credito in questione è stato ceduto a Consumer Three s.r.l. (doc. 43).

Anche di tale contratto si dirà diffusamente nel successivo paragrafo 2.2, essendo anch'esso uno dei finanziamenti in corso.

A inizio 2020, la ricorrente – sempre più in difficoltà nel sostenere il carico dei debiti via via accumulati – per ottenere la liquidità necessaria per piccoli lavori di manutenzione della casa, estinse anticipatamente il contratto di finanziamento stipulato con Compass nel 2018 e ne sottoscrisse uno nuovo con la medesima finanziaria. Il prestito le venne erogato per l'importo totale di € 23.883,16 con rata di rimborso mensile di € 282,95 (doc. 44).

ECBR
CC



Ciononostante, poiché la situazione continuava a essere critica, il 9 marzo 2021 la ricorrente, previa estinzione anticipata del finanziamento in corso, sottoscrisse con Compass uno nuovo contratto di importo pari, in linea capitale, a € 45.999,52 (doc. 45).

Il finanziamento in questione è tutt'ora in essere.

Per il suo esame dettagliato si rinvia, dunque, al successivo paragrafo 2.2.

Descritta la sua genesi graduale e progressiva, l'attuale indebitamento della ricorrente deriva dai finanziamenti che di seguito si elencano:

- mutuo di liquidità n. 81938332, sottoscritto con Unicredit S.p.A. in data 12 marzo 2019, cui è subentrata Unicredit OBG s.r.l.
- prestito n. 9361106 sottoscritto con Unicredit S.p.A. in data 8 luglio 2019, cui è subentrata Consumer Three s.r.l.
- prestito n. 23670341 del 9 marzo 2021 con Compass Banca S.p.A.
- linea di credito n. 44110315294 con Compass Banca S.p.A. (carta di credito Easy)

2.2. Diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere le obbligazioni. Assenza di colpa grave, malafede e frode.

Per poter esprimere un parere sulla diligenza impiegata dalla Signora Casoli nell'assumere le obbligazioni, occorre soffermarsi sulle principali caratteristiche dei contratti di finanziamento in essere e sulla condizione economico/patrimoniale della ricorrente alla data di stipula di ciascuno di tali contratti.

Di seguito se ne offre una sintesi alla luce della documentazione fornita dalla ricorrente e dagli stessi enti finanziatori in occasione della precisazione delle loro posizioni creditorie nonché dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati pubbliche.

a) Contratto di mutuo ipotecario n. 8193832 Unicredit S.p.A. (ora Unicredit OBG s.r.l.)

EBE
CC



Mutuo ipotecario n. 8193832	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Unicredit OBG s.r.l.
Data sottoscrizione	12.03.2019
Capitale	45.000,00 €
Capitale comprensivo delle polizze	49.050,95 €
Durata	240 mesi
Tipo	Mutuo di liquidità
Tasso di interesse	Finito
Importo totale da rimborsare	64.258,82 €
Rata mensile	267,12 €
Garanzia	Ipoteca

Come si è anticipato, il contratto in questione (Cfr. docc. 34-37) è stato sottoscritto dalla ricorrente il 12 marzo 2019, quando – dopo aver estinto anticipatamente il contratto di mutuo fondiario stipulato con Credito Cooperativo Reggiano per l'acquisto della sua attuale abitazione e avere sostenuto gli esborsi necessari per la vendita dell'immobile di ~~Compass~~ – si è trovata senza la liquidità necessaria per far fronte al proprio sostentamento quotidiano e per ripianare i debiti accumulati durante la convivenza con il Signor ~~Roberto~~. La rata mensile dovuta a titolo di rimborso è di € 267,12.

A quella data, la ricorrente aveva in corso il già menzionato contratto di finanziamento sottoscritto con Compass in data 26 febbraio 2018, con durata di 84 mesi, da cui discendeva l'obbligo di pagamento di una rata mensile di € 284,09 (Cfr. doc. 26).

La situazione economico-finanziaria della ricorrente a quel tempo, sia pure non florida, era comunque stabile, grazie al contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'attuale datore di lavoro, che le garantiva uno stipendio netto mensile di circa € 950,00.

La durata ventennale pattuita con la banca mutuante per la restituzione delle somme, l'importo piuttosto contenuto della rata mensile e l'affidamento riposto nelle valutazioni preliminari della



banca erogante erano tali da far ragionevolmente ritenere alla Signora Casoli la sostenibilità del piano di rientro concordato con l'istituto di credito.

Tant'è vero che la medesima, sia pure con grande sacrificio, ha finora sempre ottemperato regolarmente agli impegni assunti. La circostanza trova conferma nella dichiarazione resa dalla società creditrice in data 14 settembre 2021 (doc. 46).

Sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione esaminata, si deve, dunque, escludere che la ricorrente abbia assunto le obbligazioni nei confronti della banca mutuante senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Dal raffronto tra le fonti di reddito di cui la Signora Casoli disponeva quando ha contratto il mutuo e la sua situazione debitoria dell'epoca emerge come ella avesse programmato il pagamento della propria debitoria valutando in modo adeguato le risorse economiche e finanziarie di cui a quel tempo disponeva.

b) Prestito personale n. 9361106 Unicredit S.p.A. (ora Consumer Three s.r.l.)

Finanziamento n. 9361106	
Soggetto finanziatore	Unicredit S.p.A.
Attuale titolare del credito	Consumer Three s.r.l.
Data sottoscrizione	08.07.2019
Capitale	14.245,00 €
Capitale comprensivo delle polizze	14.245,00 €
Durata	120 mesi
Tipo	Prestito personale
Tasso di interesse	Tasso fisso dell'8,50%
Importo totale da rimborsare	21.200,40 €
Rata mensile	176,62 €
Garanzia	Nessuna

Come si è anticipato, la ricorrente ha chiesto il prestito in esame (Cfr. doc. 42) per poter acquistare una nuova automobile, posto che la precedente, oramai troppo vecchia, necessitava di manutenzione continua ed era divenuta fonte di esborsi sempre maggiori.



Sebbene la rata di questo ulteriore prestito (€ 176,62), sommata a quella dovuta in forza del mutuo sottoscritto il 12 marzo 2019 e a quella dovuta a Compass in forza del contratto del 2018, erodesse gran parte del reddito mensile della ricorrente, quest'ultima – affidandosi alle valutazioni compiute dalla banca (soggetto professionale e qualificato, con cui fra l'altro la Signora Casoli intratteneva già un altro rapporto contrattuale e che, quindi, ben conosceva la sua esposizione debitoria) aveva la ragionevole prospettiva di poter restituire il debito contratto.

La Signora Casoli finora ha sempre provveduto al pagamento puntuale delle rate pattuite, come riconosciuto dallo stesso creditore nella già citata comunicazione del 14 settembre 2021 (Cfr. doc. 46).

L'attuale esposizione debitoria della ricorrente verso Consumer Three s.r.l. è di € 16.955,00.

c) Prestito personale n. 23670341 Compass Banca S.p.A.

Finanziamento n. 23670341	
Soggetto finanziatore	Compass Banca S.p.A.
Attuale titolare del credito	Compass Banca S.p.A.
Data sottoscrizione	09.03.2021
Capitale	29.034,00 €
Capitale comprensivo delle polizze	32.506,56 €
Durata	84 mesi
Tipo	Prestito personale
Tasso di interesse	Tasso fisso del 9,90%
Importo totale da rimborsare	45.999,52 €
Rata mensile	546,24 €
Garanzia	Nessuna

La decisione della Signora Casoli di chiedere questo nuovo prestito (Cfr. doc. 45) è stata determinata da un'evidente situazione di bisogno.

Poiché con le proprie risorse non era più in grado di far fronte alla benché minima evenienza straordinaria, quando la ricorrente si è trovata nella necessità di fare piccoli lavori di manutenzione nella propria abitazione, la richiesta del finanziamento a Compass rappresentava l'unica strada



Attolini
Spaggiari
Zulliani
& Associati

percorribile: le abituali rinunce erano, infatti, oramai divenute del tutto insufficienti a sostenere le esigenze di vita quotidiane.

Anche in merito a tale finanziamento è d'obbligo precisare che la Signora Casoli ha provveduto fino ad ora ad onorare il piano di rientro concordato.

Con comunicazione del 20 agosto 2021, Compass ha precisato di vantare nei confronti della ricorrente per il titolo in esame un credito di € 43.779,20 e ha trasmesso alla scrivente il relativo piano di ammortamento (docc. 47, 48).

d) linea di credito n. 44110315294 con Compass Banca S.p.A. (carta di credito Easy)

EDR
CC



Carta di credito n. 44110315294	
Soggetto finanziatore	Compass Banca S.p.A.
Attuale titolare del credito	Compass Banca S.p.A.
Data sottoscrizione	28.03.2017
Capitale	4.000,00 €
Capitale comprensivo delle polizze	4.000,00 €
Durata	Indeterminata
Tipo	Carta di credito rateale
Tasso di Interesse	Tasso fisso del 19%
Importo totale da rimborsare	Non determinabile in anticipo, in quanto connesso agli utilizzi della carta di credito effettuati dal cliente
Rata mensile	Parl a € 75,00 in caso di saldo tra € 75,00 ed € 1.500,00. Parl a € 150,00 in caso di saldo tra € 1.500,01 ed € 3.000,00. Parl ad € 250,00 in caso di saldi superiori ad € 3.000,00
Garanzia	Nessuna

La ricorrente è titolare della carta di credito Easy n. 44110315294, dal 28 marzo 2017.

La Signora Casoli ha finora sempre rimborsato le somme dovute.

Con la comunicazione sopra citata del 20 agosto 2021, Compass ha dichiarato di essere creditrice della Signora Casoli in forza di tale rapporto della somma di € 826,22 (Cfr. doc. 47, doc. 49).

A fronte di una capacità reddituale assolutamente modesta, non accompagnata da alcun aiuto esterno e, anzi gravata nel biennio 2017-2018 da un pesante carico familiare, situazioni impreviste come la necessità di sostituire la vecchia automobile o, ancora, quella di provvedere a piccole opere



di manutenzione della casa hanno avuto una forte incidenza negativa sulla condizione economica della ricorrente e lo stipendio mensile percepito si è ben presto rivelato insufficiente a coprire le spese necessarie.

L'aggravamento progressivo delle proprie condizioni economiche ha, quindi, indotto la ricorrente a stipulare finanziamenti a condizioni sempre più gravose, finalizzati ad estinguere i debiti precedenti e a garantirsi liquidità aggiuntive per sopperire ai propri bisogni quotidiani.

La successione dei contratti stipulati con Compass è emblematica al riguardo.

→ Il 6 settembre 2017 concede alla Signora Casoli un primo finanziamento² (Cfr. doc. 24).

Importo totale del credito: € 10.196,84

Importo totale dovuto: € 14.941,69

→ Il finanziamento successivo – sottoscritto a seguito di estinzione anticipata di quello del 2017 – è del 26 febbraio 2018 (Cfr. doc. 26).

Importo totale del credito: € 16.419,00, di cui € 9.907,00 per estinzione anticipata del contratto del 2017

Importo totale dovuto: € 23.978,92

→ Il 27 gennaio 2020 – previa estinzione anticipata del prestito erogato nel 2018 – la Signora Casoli sottoscrive con Compass un ulteriore contratto di finanziamento (Cfr. doc. 44).

Importo totale del credito: € 15.631,62, di cui € 7.211,62 per estinzione anticipata del contratto del 2018

Importo totale dovuto: € 23.883,16

→ L'ultimo finanziamento – sottoscritto anche questo a seguito di estinzione anticipata del precedente – è del 9 marzo 2021 (Cfr. doc. 46).

Importo totale del credito: € 32.506,56, di cui € 14.034,00 per estinzione anticipata del contratto del 2020

² Si precisa che, in realtà, già prima del 2017 la ricorrente ha avuto rapporti di finanziamento con tale società, che peraltro, stando alla documentazione acquisita, erano stati integralmente estinti senza che vi fosse "l'effetto trascinato" sopra descritto.



Importo totale dovuto: € 45.999,52

In questo modo si è generato un circolo vizioso da cui la ricorrente, con le sole proprie forze, non è riuscita a uscire.

Proprio per questo, a luglio 2021, preso atto dell'insostenibilità dei debiti contratti, la Signora Casoli si è trovata nella necessità di ricorrere ad una procedura di sovraindebitamento.

La disamina della vicenda – suffragata dalla documentazione acquisita – porta, dunque, ad escludere che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede e frode.

Non vi è, infatti, alcun elemento che faccia ritenere che la Signora Casoli abbia agito in difformità del generale principio di buona fede o che abbia tenuto condotte volte a eludere norme giuridiche o che, ancora, abbia tenuto un comportamento finalizzato a cagionare un danno ai propri creditori.

Basti ricordare che ella fino alla data odierna ha rispettato tutti gli obblighi di pagamento.

L'assenza di protesti e di segnalazioni al CRIF nonché l'esito negativo del casellario giudiziale, dei carichi penali e dei carichi civili pendenti confermano questa conclusione (Cfr. docc. 14-16).

Del pari, è da escludere che la ricorrente abbia agito con malafede, essendosi al contrario adoperata per non ledere in alcun modo i diritti dei propri creditori: l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ne è prova evidente.

Non sono emerse, neppure, circostanze che inducano a ritenere che la ricorrente abbia agito con straordinaria e inescusabile imprudenza e che abbia omesso quel grado minimo di diligenza che tutti osservano, determinando la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

ESP
CC



La ricorrente ha fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le proprie esigenze di vita, disponendo di un reddito che, in mancanza di ausili esterni, si è rivelato insufficiente a sostenerle. Col tempo, l'esposizione debitoria è lievitata, ma è evento che non può essere addebitato a comportamenti rovinosi o improvvidi, posto che la ricorrente – vai la pena ribadirlo – ha dimostrato fattivamente l'intenzione di pagare le rate con puntualità, anche sottoscrivendo nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di provvedere al pagamento dei debiti già contratti.

D'altronde, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario e destinazioni diverse dal soddisfacimento dei bisogni primari della persona, sicché, anche qualora si ravvisasse un profilo di colpa, si tratterebbe pur sempre di una colpa di lieve entità, per non avere soppesato in modo adeguato le conseguenze dell'accesso al credito.

Colpa lieve che, peraltro, come noto, nell'attuale contesto normativo – che maggiormente valorizza la *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento – non preclude l'omologa del piano.

Il tenore del nuovo art. 7, comma 2, lett. d-ter, Legge 3/2012, frutto di una precisa scelta legislativa, elimina qualsiasi dubbio al riguardo.

In conclusione, non vi sono elementi tali da far ritenere che la Signora Casoli abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, non sussistono le condizioni ostative all'accesso alla procedura concorsuale poste dal sopra menzionato art. 7.

La situazione di sovraindebitamento in cui versa la ricorrente deriva da circostanze che esulano dalla sua volontà e lo sforzo fatto per restituire i debiti contratti e per onorare gli impegni assunti ne è dimostrazione oggettiva.

Non può, infatti, che essere valutata positivamente sia la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alla disponibilità della ricorrente, siano stati sempre onorati, sia il fatto che l'accesso al credito nella maggior parte dei casi è stato determinato proprio dalla necessità di estinguere il debito derivante da finanziamenti precedenti.

eloo

CC



2.3 Valutazione in ordine al merito creditizio

È ormai convincimento diffuso e senz'altro condivisibile che, nel vagliare la meritevolezza del consumatore, non si possa prescindere dalla valutazione della condotta dei soggetti finanziatori. Questi ultimi, infatti, sottovalutando la verifica del merito creditizio, potrebbero rivelarsi colpevoli (anche nella forma del concorso) della causazione del sovraindebitamento, per avere favorito un improvido ricorso al credito.

A tal proposito, è stato sottolineato che: *«da una interpretazione letterale degli artt. 9, co. 3 bis lett. e) e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale lettura viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi illimitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (...). Tra l'altro la riforma (introdotta dall'art. 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 n.d.a.] ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine»³.*

Come osservato da attenta dottrina, non si può, inoltre, non considerare che il parametro oggettivo enucleato dall'art. 9, comma 3-bis lett. e) Legge 3/2012 «non solo chiarisce il contenuto effettivo

³ Tribunale di Napoli Nord, decreto 11 luglio 2021



dell'obbligo di verifica dell'intermediario, ma sembra anche allontanare tale obbligo dal polo meramente informativo – i.e. della mera acquisizione di informazioni sulla situazione patrimoniale del cliente e (ove la banca ritenga di dare comunque corso al finanziamento sulla base di una valutazione di convenienza cui sia comunque giunta) sua trasmissione al cliente stesso, a cui spetterà la decisione circa il contrarre o meno – per condurlo verso la prospettiva dell'illegittimità in sé della conclusione di contratti di credito inadeguati».⁴

Proprio sulla scorta di tali ragionamenti, la giurisprudenza di merito in più occasioni ha escluso la colpevolezza del debitore rispetto a finanziamenti contratti con istituti di credito che, in mancanza di un'adeguata istruttoria e di un'opportuna consultazione delle banche dati, avevano erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali del consumatore.⁵

Nella fattispecie, con l'obiettivo di esprimere un giudizio puntuale sulla condotta dei soggetti finanziatori, la scrivente ha fatto loro richiesta di esibizione della documentazione a supporto della valutazione compiuta relativamente al merito creditizio della Signora Casoli (docc. 50, 51).

Ad oggi, a tale richiesta nessuno dei soggetti interpellati ha dato riscontro.

Tanto basterebbe, in mancanza di evidenze di segno contrario, ad affermare che la solvibilità della ricorrente non sia stata vagliata correttamente.

⁴ Il Fenomeno del sovraindebitamento, Quaderno a cura del Competence Center, anno 2020, Capitolo 4 «Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza», a cura della Professoressa Sciarone Allbrandt

⁵ Tra gli altri, Tribunale di Napoli Nord citato. Si veda anche Tribunale di Benevento, decreto 26 gennaio 2021, ove si evidenzia che: «[...] risulta rilevante la circostanza che, nella vigenza della previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all'Istituto di credito, le banche (o gli istituti parificati) abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante. Invero, l'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, letto in combinato disposto con il modificato art. 12 bis l. 3/2012, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far volere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.

Pertanto, nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste peraltro una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore che abbia agito in violazione del merito creditizio [...]».



Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tale carenza informativa, facendo applicazione del criterio stabilito dall'art. 9, comma 3-bis lett. e) Legge 3/2012, la conclusione non muta, sia pure con le precisazioni che di seguito si faranno. Segnatamente:

a) Valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A. (ora Unicredit OBG s.r.l.) nell'erogazione del mutuo di liquidità n. 8193832

Alla data di sottoscrizione di tale contratto:

- o la ricorrente percepiva un reddito mensile netto di circa € 965,83
- o l'assegno sociale mensile nel 2019 era di € 457,99
- o il nucleo familiare della Signora Casoli era composto da una sola persona
- o la medesima aveva già in corso un finanziamento con Compass, sottoscritto il 26 febbraio 2018, da cui discendeva l'obbligo di pagamento di una rata mensile di € 284,09 (Cfr. doc. 26)
- o la somma che in concreto è stata erogata (€ 49.050,95 in linea capitale) era al di sopra della somma netta massima erogabile (€ 36.604,56).

È, dunque, evidente che non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A.

Si riporta di seguito l'evidenza del calcolo effettuato:

Valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A. (ora Unicredit OBG s.r.l.) nell'erogazione del mutuo di liquidità n. 8193832		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 965,83
Anno di erogazione del finanziamento	2019	
Assegno sociale mensile nel 2019	€ 457,99	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 457,99
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 284,09
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 223,75
Ripiego reddito disponibile sopra determinato		€ 223,75
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		4,10%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		20
Somma massima netta erogabile		€ 36.604,56
Somma erogata		€ 49.050,95
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

LIBB
CC



**b) Valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A. (ora Consumer Three s.r.l.)
nell'erogazione del prestito personale n. 9361106**

Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche con riferimento a tale prestito.

A fronte di una situazione reddituale e personale della ricorrente invariata rispetto a quella sopra descritta (il prestito in esame, d'altronde, è stato concesso a distanza di soli 4 mesi da quello sopra esaminato), Unicredit S.p.A. ha concesso alla Signora Casoli una somma pari ad € 14.245,00, quando in realtà quest'ultima, per poter mantenere un dignitoso tenore di vita, non sarebbe stata in grado di sostenere alcun finanziamento ulteriore.

Logico corollario è che anche in questo caso non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A., circostanza resa ancora più grave dal fatto che la Signora Casoli aveva già un'esposizione debitoria (significativa) con questa banca.

Si riporta di seguito l'evidenza del calcolo effettuato, precisando che l'importo di cui alla lettera C), pari ad € 551,21 è dato dalla somma dell'importo mensile di € 267,12, dovuto in forza del mutuo ipotecario sottoscritto con Unicredit S.p.A. e dell'importo di € 284,09 che la Signora Casoli doveva versare mensilmente a Compass in forza del finanziamento sottoscritto il 26 febbraio 2018 (Cfr. docc. 26 e 34-37):

Valutazione del merito creditizio da parte di Unicredit S.p.A. (ora Consumer Three s.r.l.) nell'erogazione del finanziamento n. 9361106		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 965,83
Anno di erogazione del finanziamento	2019	
Assegno sociale mensile nel 2019	€ 457,99	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 457,99
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 551,21
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		-€ 43,37
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		-€ 43,37
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		9,29%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		10
Somma massima netta erogabile		-€ 3.381,66
Somma erogata		€ 14.245,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

CC



c) Valutazione del merito creditizio da parte di Compass Banca S.p.A. nell'erogazione del prestito personale n. 23670341

Anche Compass non ha valutato il merito creditizio della ricorrente con la dovuta diligenza professionale.

Difatti, come risulta dalla tabella sottostante, tale società ha concesso alla ricorrente un importo totale pari ad € 32.506,56, quando la somma massima netta erogabile sarebbe stata di soli € 3.610,99. Di seguito l'evidenza dei calcoli effettuati, con la precisazione che l'importo di cui alla lettera C) è dato dalla somma di € 267,12 e di € 176,62, corrispondenti alle rate mensili che la Signora Casoli doveva versare per i due finanziamenti in corso con Unicredit S.p.A.:

Valutazione del merito creditizio da parte di Compass Banca S.p.A. nell'erogazione del finanziamento n. 23670341		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 965,83
Anno di erogazione del finanziamento	2021	
Assegno sociale mensile nel 2021	€ 460,28	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 460,28
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 443,74
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 61,81
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 61,81
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		10,99%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		7
Somma massima netta erogabile		€ 3.610,99
Somma erogata		€ 32.506,56
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Inoltre, con specifico riferimento a Compass, non si può ignorare il fatto che tale società ha continuato ad erogare alla Signora Casoli crediti che quest'ultima sistematicamente utilizzava per coprire debiti precedentemente contratti con la stessa finanziaria e per acquisire una liquidità minima che le consentiva di vivere, sia pure a livello di povertà.

Tutte circostanze quelle ora evidenziate che, se da una parte escludono profili di colpa o quantomeno di colpa grave in capo all'odierna ricorrente, dall'altra evidenziano la responsabilità della società creditrice per inosservanza del precetto dell'art. 124-bis TUB, posto a presidio non solo di Interessi



privatistici, a tutela del consumatore, ma anche di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

d) Valutazione del merito creditizio da parte di Compass Banca S.p.A. nell'apertura della linea di credito n. 44110315294 (carta di credito Easy)

Dai calcoli effettuati – esposti nella tabella sottostante – emerge, invece, come Compass abbia ponderato adeguatamente il merito creditizio della ricorrente quando, a marzo 2017, ha aperto la linea di credito n. 44110315294.

A quel tempo, la Signora Casoli aveva, infatti, un reddito mensile netto di € 1.479,83, in quanto percepiva, oltre al reddito da lavoro, il canone di locazione dell'immobile di ~~€ 260,00~~.

Si precisa che l'importo di cui alla lettera C) è dato dalla somma di € 260,00, ovvero la rata mensile che la Signora Casoli doveva rimborsare in forza del mutuo sottoscritto nel 2014 con Credito Cooperativo Reggiano, e di € 292,65, ovvero la rata mensile dovuta per il contratto di finanziamento sottoscritto con Compass il 19 maggio 2016 (Cfr. docc. 20, 23).

Valutazione del merito creditizio da parte di Compass Banca S.p.A. nell'apertura della linea di credito n. 44110315294		
(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.479,83
Anno di erogazione del finanziamento	2017	
Assegno sociale mensile nel 2017	€ 448,07	
Componenti del nucleo familiare	1	
Coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1,00	
(B) Ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 448,07
(C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti		€ 552,65
Residuo reddito disponibile mensile (A-B-C)		€ 479,11
Riepilogo reddito disponibile sopra determinato		€ 479,11
Indicatore Sintetico di Costo del mutuo concesso		22,03%
Rate da pagare ogni anno		12
Anni convenuti per il rimborso del mutuo		5
Somma massima netta erogabile		€ 17.336,46
Somma erogata		€ 4.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		SI

el BR
CC



In conclusione, dall'analisi condotta emerge che tanto Unicredit S.p.A. quanto Compass – sia pure limitatamente al prestito personale n. 23670341 – non hanno vagliato adeguatamente la solvibilità dell'odierna ricorrente.

La valutazione compiuta da Compass in occasione dell'apertura della linea di credito n. 44110315294 risulta, invece, corretta e adeguatamente ponderata.

3. Ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte

Il fatto che, come di seguito meglio si specificherà, l'unica fonte di reddito della ricorrente sia quella da lavoro dipendente – impiego che fra l'altro, pur essendo a tempo indeterminato, è part-time – spiega l'incapacità della medesima di far fronte al proprio indebitamento.

Gli unici cespiti di cui la ricorrente è titolare sono quelli di cui si darà compiutamente conto nel successivo paragrafo 7, ovvero un'autovettura usata, che la ricorrente utilizza negli spostamenti casa-lavoro e tanto più necessaria in considerazione della turnazione prevista sul luogo di lavoro, e il monolocale, in cui vive.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte hanno un ruolo di rilievo le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali della persona, come il diritto alla salute e il diritto di condurre un'esistenza dignitosa.

Nel rinviare sul punto a quanto esposto nel successivo paragrafo 8.4, si ricorda che la ricorrente provvede da sola al proprio sostentamento, non disponendo di alcun aiuto esterno (doc. 52).

4. Esistenza di atti della ricorrente impugnati dai creditori

Non risultano atti della ricorrente impugnati dai creditori: dal certificato del contenzioso civile non risulta alcuna causa iscritta o pendente a nome della ricorrente (Cfr. doc. 14).

5. Giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

EL
CE



Dalle indagini svolte è emersa la completezza e l'attendibilità della documentazione fornita dalla Signora Casoli a corredo della propria domanda.

La ricorrente ha, infatti, fornito le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e il certificato dello stato di famiglia e ha predisposto l'elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, (docc. 53, 54, 55, 56 e Cfr. docc. 6, 52). Sulla base delle informazioni fornite dalla Signora Casoli e di quelle acquisite attraverso la cosiddetta "circularizzazione dei crediti" è stato possibile ricostruire l'elenco dei creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute, riportato nel successivo paragrafo 8.3.

La ricorrente ha indicato i beni immobili e mobili registrati di cui è proprietaria e ha dato conto degli atti dispositivi compiuti nell'ultimo quinquennio (Cfr. doc. 6).

Entrambe le dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle verifiche effettuate dalla scrivente sulle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, sulle movimentazioni del conto corrente bancario della ricorrente, nella visura storica e in quella nominativa attuale del Pubblico Registro Automobilistico e nei dati presenti nel cassetto fiscale della Signora Casoli.

Attraverso la circularizzazione delle posizioni creditorie è stata verificata la completezza e la correttezza dell'elenco dei creditori della Signora Casoli.

La proposta rispetta, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, Legge 3/2012 e anche sotto tale profilo risulta coerente con la normativa in materia di sovraindebitamento.

6. Atti dispositivi

La ricorrente, come da lei stessa dichiarato (Cfr. doc. 6), ha posto in essere nell'ultimo quinquennio i seguenti atti dispositivi:

- vendita dell'immobile sito in ~~03010, 13301~~ (RE), Via ~~03010, 13301~~, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio ~~03010, 13301~~, mappale ~~03010, 13301~~, subalterno ~~03010, 13301~~, alienato in data 18



dicembre 2018, con atto a ministero del Dott. Cleto Carbonara, per un importo pari ad € 95.000,00 (Cfr. doc. 28);

- estinzione, in pari data, del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con Credito Cooperativo Reggiano il 27 novembre 2014 (Cfr. docc. 28, 29);
- vendita, *rectus* rottamazione, dell'autovettura Toyota Yaris, targata ~~559922~~, in data 23 luglio 2019 (Cfr. doc. 39).

Non vi sono elementi che facciano ritenere che tali atti siano stati compiuti con lo scopo di ledere gli interessi dei creditori.

7. Attivo

L'attivo patrimoniale dichiarato dalla Signora Casoli ha trovato riscontro nelle verifiche compiute dal Gestore.

Beni immobili e relativi gravami

La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili (docc. 57, 58):

- immobile sito in ~~Reggio Emilia~~ (RE), Via ~~SAI ANTONIO~~ snc, piano T, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune, al foglio ~~309~~, mappale ~~1023~~, categoria ~~02~~. Su tale mappale non risultano iscritti gravami (doc. 59)
- Immobile sito in ~~Reggio Emilia~~ (RE), Via ~~SAI ANTONIO~~, piano ~~02~~, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune, al foglio ~~309~~, mappale ~~1020~~, categoria ~~02~~. Su tale mappale risulta iscritta, in data 18 marzo 2019, ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario in favore di Unicredit S.p.A. (docc. 60, 61).

Si tratta dell'appartamento in cui la Signora Casoli vive.

Sulla base della perizia redatta dall'ing. Mario Lio in data 20 settembre 2021, il valore commerciale degli immobili di cui la ricorrente è proprietaria è di € 63.250,00 (doc. 62).

Beni mobili registrati

el orz

CC



Nelle tabelle sottostanti si dà separatamente conto dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente e di quelli conseguenti ai canoni percepiti dalla Signora Casoli in forza della locazione dell'immobile di ~~00000000~~:

Serie storica dati reddituali della ricorrente da lavoro dipendente

SERIE STORICA DATI REDDITUALI DELLA RICORRENTE DA LAVORO DIPENDENTE					
ANNUALITÀ	REDDITO LORDO ANNUO (A)	RITENUTE IRPEF (B)	ADDIZIONALI REGIONALI (C)	ADDIZIONALI COMUNALI (D)	REDDITO NETTO [A-(B+C+D)]
2017	13.384,00 €	1.441,00 €	178,00 €	74,00 €	11.691,00 €
2018	13.778,00 €	1.550,00 €	183,00 €	76,00 €	11.969,00 €
2019	13.241,00 €	1.402,00 €	176,00 €	73,00 €	11.590,00 €

Serie storica dati reddituali della ricorrente derivanti da canoni locatizi

SERIE STORICA DATI REDDITUALI DELLA RICORRENTE DA CANONI LOCATIZI			
ANNUALITÀ	REDDITO LORDO ANNUO (A)	CEDOLARE SECCA (B)	REDDITO NETTO [A-B]
2017	7.680,00 €	1.613,00 €	6.067,00 €
2018	6.400,00 €	1.344,00 €	5.056,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Serie storica dati reddituali annuali complessivi della ricorrente

SERIE STORICA DATI REDDITUALI ANNUALI COMPLESSIVI DELLA RICORRENTE	
ANNUALITÀ	REDDITO ANNUALE TOTALE NETTO
2017	17.758,00 €
2018	17.025,00 €
2019	11.590,00 €
REDDITO ANNUALE MEDIO NETTO ULTIME TRE ANNUALITÀ	
15.457,67 €	
REDDITO MENSILE MEDIO NETTO ULTIME TRE ANNUALITÀ	
RAPPORTATO A 12 MENSILITÀ	
1.288,14 €	

Serie storica dati reddituali mensili complessivi della ricorrente

SERIE STORICA DATI REDDITUALI MENSILI COMPLESSIVI DELLA RICORRENTE	
ANNUALITÀ	REDDITO MENSILE TOTALE NETTO
2017	1.479,83 €
2018	1.418,75 €
2019	965,83 €

I dati sopra esposti evidenziamo una forte flessione della capacità reddituale della ricorrente a far data dal 2019, per il venir meno del reddito derivante dal contratto di locazione dell'immobile di ~~00000000~~, venduto dalla Signora Casoli il 18 dicembre 2018 (Cfr. doc. 27).

Nel 2019, il reddito mensile netto della Signora Casoli, rapportato a 12 mensilità, è stato di € 965,83.

ASZ
CC



TFR

Al 30 giugno 2021 le somme della ricorrente accantonate a titolo di TFR risultavano pari a € 2.707,18 (doc. 66).

8. Passivo. Spese personali medie

8.1 Circolarizzazione dei crediti

La scrivente si è attivata per conoscere l'effettivo ammontare dei debiti della ricorrente, provvedendo alla cosiddetta "circolarizzazione dei crediti" sulla base dei nominativi messi a disposizione dalla medesima e informandosi dell'esistenza di eventuali crediti presso gli Enti Istituzionali (INPS, INAIL, Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di ~~Reggio Emilia~~, Comune di ~~Casto~~) – docc. 67, 68, 69).

Alcuni dei soggetti interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di precisazione del credito.

Si tratta, in particolare, del Comune di ~~Reggio Emilia~~ e del Comune di ~~Casto~~.

INAIL e INPS hanno comunicato di non vantare nei confronti della Signora Casoli alcun credito (docc. 70, 71).

8.2. Altre verifiche

Si offre di seguito una sintesi delle ulteriori verifiche che la scrivente ha compiuto nello svolgimento del proprio incarico per procedere alla ricostruzione più completa e attendibile dell'indebitamento complessivo della ricorrente.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, su richiesta della scrivente, ha trasmesso la «Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'anagrafe tributaria» da cui emerge, alla data del 26 agosto 2021, un unico carico pendente definitivamente accertato relativo alla cartella di pagamento n. 09520120000383651, derivante da ruoli di registro per un importo di € 46,39 (doc. 72).

CC



Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agente della Riscossione ha trasmesso gli estratti di ruolo relativi alla posizione debitoria della Signora Casoli alla data del 20 agosto 2021 (doc. 73). L'importo totale a debito ammonta ad € 258,07 ed è comprensivo del debito verso l'Amministrazione Finanziaria di cui alla cartella di pagamento n. 09520120000383651 sopra citata.

Cassetto Fiscale

Dall'esame dei dati e dei documenti presenti nel Cassetto Fiscale non sono emerse anomalie e la documentazione acquisita conferma la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente.

Centrale dei Rischi della Banca d'Italia

Il 2 agosto 2021 si è fatta richiesta di accesso ai dati presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il periodo compreso tra il 27 luglio 2016 e il 27 luglio 2021 (doc. 74).

Per il periodo richiesto, gli intermediari segnalanti sono:

- Credito Cooperativo Reggiano società cooperativa, incorporato a novembre 2018 in Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo società cooperativa, banca con la quale la Signora Casoli – lo si ricorda – nel 2014 ha stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa;
- Unicredit S.p.A., istituto con il quale la Signora Casoli, nel 2019, dopo avere estinto il mutuo con Credito Cooperativo Reggiano, ha stipulato il mutuo di liquidità n. 8193832 e il contratto di prestito n. 9361106, entrambi tutt'ora in essere;
- Unicredit OBG s.r.l., cui Unicredit S.p.A. ha ceduto il credito derivante dal mutuo di liquidità n. 8193832;
- Compass Banca S.p.a., con cui nel 2021 la ricorrente ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. 23670341;
- BPER BANCA S.p.A. Dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che tale istituto deliberò di concedere alla ricorrente un fido di € 45.000,00, che

eloe
el



peraltro, in concreto, non venne mai erogato. La Signora Casoli ha confermato tale circostanza, chiarendo alla scrivente che, avendo nelle more già ottenuto il finanziamento da Unicredit S.p.A., rinunciò all'istanza presentata a BPER BANCA S.p.A.

Quanto allo stato dei rapporti di credito, nessuno è contestato o segnalato a sofferenza.

CRIF

Da EURISC – il sistema CRIF di informazioni creditizie – risulta che gli unici rapporti di finanziamento in corso sono quelli esaminati nel precedente paragrafo 2.2.

Sono contenute altresì informazioni creditizie relative a rapporti ormai estinti, tra cui quello con BCC Creditoconsumo S.p.A. cui sopra si è fatto cenno.

Nessuna informazione riferibile alla Signora Casoli è, invece, presente nella banca dati di "Informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità immobiliare" gestita da CRIF (doc. 75).

Visura protesti, certificato contenzioso civile, certificato carichi penali pendenti, Casellario giudiziale e visura cariche sociali

Degli esiti cui hanno condotto le verifiche volte ad accertare l'eventuale esistenza di protesti, di cause civili pendenti, di carichi penali e di cariche sociali eventualmente ricoperte dalla Signora Casoli già si è detto nel paragrafo 1 e a ciò espressamente si rimanda.

8.3 Esposizione debitoria della ricorrente

Il risultato degli accertamenti compiuti è riportato nel prospetto sottostante, da cui emerge che, alla data odierna, l'esposizione complessiva della Signora Casoli ammonta ad € 120.730,65.

È credito prededucibile, a norma dell'art. 13, comma 4-bis, Legge 3/2012, il credito dell'OCC.

902
CC



Sono creditori prelatizi, oltre al creditore ipotecario Unicredit OBG s.r.l., la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'Agenzia Entrate Riscossione.

Come meglio si esporrà nel paragrafo 10, il piano ne prevede il pagamento integrale, non rendendosi pertanto necessaria l'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, Legge 3/2012.

Peraltro, posto che il pagamento dei crediti assistiti da causa di prelazione avverrà presumibilmente oltre l'anno dalla omologazione del piano, dovendosi prima procedere al pagamento della prededuzione, ci si rimette alla valutazione del Giudice Delegato sulla opportunità di sottoporre al voto dei creditori privilegiati il piano formulato dalla ricorrente secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17834 del 4 giugno 2019.

La parte restante della debitoria della Signora Casoli è di natura chirografaria.

Stato passivo

STATO PASSIVO			
Creditore	Tipologia	Causa di prelazione	Importo
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI C/O ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA	Credito per prestazione professionale	Privilegio ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod.civ. in prededuzione	2.471,02 €
UNICREDIT O.B.G. S.R.L.	Mutuo ipotecario	ipoteca volontaria	56.424,00 €
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Tassa automobilistica	Privilegio ex art. 2752, comma 3, cod.civ., con privilegio generale mobiliare ex art. 2778 cod. civ.	177,52 €
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Canone radioaudizioni circolari	Privilegio generale mobiliare ex art. 2752, comma 3, cod.civ.	58,12 €
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	Contributo bonifica	Privilegio immobiliare ex art. 2775 cod. civ.	17,14 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Aggi e spese di riscossione	Stesso grado di privilegio insistente sui tributi iscritti a ruoto	22,33 €
CONSUMER THREE S.R.L.	Finanziamento	Chirografario	16.955,00 €
COMPASS BANCA S.P.A.	Finanziamento	Chirografario	43.779,20 €
COMPASS BANCA S.P.A.	Linea di credito	Chirografario	826,22 €
TOTALE			120.730,65 €

CC



Riassumendo, dunque, il debito complessivo della Signora Casoli, ad oggi, è pari ad € 120.730,65, suddiviso tra prededucibile per € 2.471,02⁶, ipotecario per € 56.424,00, privilegiato per € 275,21 e chirografario per € 61.560,42.

Riepilogo stato passivo

RIEPILOGO STATO PASSIVO	
Crediti prededucibili	2.471,02 €
Crediti ipotecari	56.424,00 €
Crediti privilegiati	275,21 €
Crediti chirografari	61.560,42 €
TOTALE	120.730,65 €

È d'obbligo precisare che, nelle more del deposito della domanda, detti importi potranno subire delle variazioni trattandosi di crediti destinati a consolidarsi soltanto con l'apertura della procedura di sovraindebitamento.

Ulteriori oscillazioni potrebbero verificarsi in ragione del fatto che i dati sopra riportati sono stati desunti dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agente della Riscossione, senza peraltro conoscere l'importo preciso del credito vantato da ciascun ente impositore.

Ad ogni modo, è indubbio che la Signora Casoli versi in una situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la sua complessiva esposizione debitoria. Come si è detto, la ricorrente è attualmente titolare di uno stipendio medio mensile netto derivante dal rapporto di lavoro dipendente con ~~Eni S.p.A.~~ ~~Eni S.p.A.~~ s.r.l. di € 965,83, da cui vanno detratte le spese necessarie al proprio sostentamento, quali indicate nel successivo paragrafo 8.4 e, in ipotesi di vendita dell'attuale abitazione, quelle necessarie per un canone di locazione. La ricorrente

CC
CC

⁶ Detto importo comprende esclusivamente i compensi dell'OCC, non anche gli ulteriori presumibili costi della Procedura descritti e quantificati nel paragrafo successivo.



dispone, inoltre, di due soli beni astrattamente liquidabili, costituiti dall'automobile e dalla casa di abitazione di cui si è detto nel paragrafo 7.

Il valore di mercato di tali beni è rispettivamente di € 7.500,00 e di € 63.250,00, come si evince dalla valutazione Quattroruote e dalla perizia immobiliare dell'Ing. Lio (Cfr. docc. 62, 63).

A fronte di tali entrate, la ricorrente è tenuta al rimborso delle residue esposizioni per i mutui e i finanziamenti di cui sopra si è detto e al pagamento degli ulteriori debiti, pari a complessivi € 120.730,65.

8.4 Spese personali medie mensili

Le spese personali medie mensili che la Signora Casoli sostiene per il proprio sostentamento sono state quantificate in € 574,92 (Cfr. doc. 6).

Gli importi in questione risultano adeguatamente documentati e non ricomprendono spese voluttuarie, ma solo quelle strettamente indispensabili per il sostentamento della ricorrente.

Tenuto conto che quest'ultima non è coniugata e che provvede autonomamente alle proprie esigenze di vita, le spese indicate appaiono adeguatamente circoscritte, in funzione solutoria dei debiti esistenti.

Al fine di accertare la congruità del fabbisogno dichiarato dalla Signora Casoli, sono stati esaminati i dati ISTAT, presenti nella relazione di recente pubblicazione (9 giugno 2021) sulle «Spese per i consumi delle famiglie – anno 2020»⁷.

Da tale relazione emerge che nel 2020:

- o la spesa media mensile di una famiglia residente nel Nord-ovest è di € 2.523,38;
- o la spesa mediana mensile di una famiglia residente nella medesima area geografica è di € 2.118,92;
- o la spesa media mensile per una famiglia residente in Italia con un unico componente (quale è quella della Signora Casoli) è di € 1.715,80;

⁷ Relazione consultabile all'indirizzo https://www.istat.it/it/files//2021/06/REPORT_CONSUMI_FAMIGLIE_2020.pdf

CC



- o la spesa media mensile per una persona sola di età ricompresa tra 34-64 anni (fascia di età della Signora Casoli) è di € 1.841,66.

Pertanto, anche volendo assumere il valore più basso tra quelli sopra indicati (€ 1.715,80), le spese indicate dalla ricorrente risultano nettamente inferiori a tale importo.

La valutazione di congruità riceve ulteriore avallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta, che rappresenta, secondo la definizione ISTAT, *«il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza»*.

Il servizio per il calcolo è reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-Interattivi/soglia-di-poverta>.

Nella fattispecie in esame, applicando i parametri corrispondenti alla situazione della ricorrente, si ottiene che la soglia di povertà assoluta nel 2020 (ultimo anno disponibile sul sito ISTAT) è pari ad € 663,71 (doc. 76).

Le spese correnti mensili che la Signora Casoli ha indicato come necessarie per il proprio sostentamento sono addirittura inferiori a detta soglia.

In conclusione, la quantificazione proposta – frutto di attenta e rigorosa opera di limatura e di espunzione di spese non strettamente necessarie – risulta adeguata.

È doveroso precisare che le spese sopra quantificate non ricomprendono la rata del mutuo ipotecario (€ 267,12) che la Signora Casoli si impegna, a norma dell'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012, a corrispondere secondo le scadenze pattuite con la banca erogante.

La suddetta quantificazione, inoltre, non tiene conto del canone di locazione che la ricorrente sarebbe costretta a pagare ove venisse venduta la sua casa di proprietà, il cui importo – si osserva per inciso

CC



– sarebbe ben più elevato della rata che la ricorrente attualmente corrisponde per il mutuo sopra menzionato.

Ebbene, tenuto conto delle spese per il mantenimento della ricorrente, stimate in € 574,92 mensili (di poco inferiori allo stipendio netto mensile che la medesima percepisce), non pare contestabile l'incapacità della Signora Casoli di adempiere alle sue obbligazioni, posto che anche soltanto il pagamento della rata mensile di Compass, di importo pari ad € 546,24 (senza, dunque, considerare i ratei relativi agli altri finanziamenti) non le consentirebbe di far fronte al proprio sostentamento.

Come accennato, inoltre, il patrimonio liquidabile della ricorrente ha un valore complessivo di circa € 70.000,00, inferiore all'entità complessiva del debito di € 120.730,65, facente capo alla medesima. Da qui l'indubbia configurabilità di uno stato di sovraindebitamento, atto a giustificare il ricorso alle tutele di cui alla Legge 3/2012.

9. Costi presumibili della Procedura

Con specifico riferimento ai presumibili costi della Procedura, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, comma 3-bis, lett. d), Legge 3/2012, se ne offre di seguito un prospetto riassuntivo, precisando che in esso non sono ricompresi anche i compensi dovuti all'OCC, di ammontare complessivo pari ad € 2.471,02, di cui si è già dato conto nell'esame del passivo:

Costi presumibili della Procedura

ULTERIORI COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA	
NATURA	IMPORTO
Imposta di Registro	200,00 €
Pubblicità decreto	50,00 €
Pec Falco	175,00 €
Spese bancarie	1.225,00 €
Fondo spese	500,00 €
TOTALE	2.150,00 €

ad
cc



La previsione di un "Fondo spese" risponde a una scelta prudenziale legata a costi imprevisi che potrebbero sorgere in corso di Procedura.

Ove tale accantonamento non dovesse essere interamente utilizzato, l'eventuale importo residuo sarà ripartito proporzionalmente tra i vari creditori di cui non è prevista la soddisfazione integrale in occasione dell'ultimo pagamento previsto dal piano.

In conclusione, è possibile quantificare i costi della Procedura nell'importo di circa € 2.150,00.

10. Piano proposto

10.1 Contenuto del piano e importo offerto ai creditori

Il piano del consumatore elaborato dalla ricorrente prevede:

– il rimborso, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo di liquidità n. 81938332, sottoscritto con Unicredit S.p.A. in data 28 febbraio 2019 e garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012, con implicita rinuncia ad acquisire all'attivo della Procedura l'immobile in questione.

Il piano proposto si basa, dunque, sulla facoltà concessa dal novellato art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012 al soggetto sovraindebitato che, alla data di presentazione della proposta di composizione della crisi, abbia (come nel caso della Signora Casoli) adempiuto le proprie obbligazioni.

L'importo mensile della rata del mutuo è di € 267,12 e il debito residuo derivante da tale contratto ammonta ad € 56.424,00, così come risulta dalla visura CRIF (Cfr. doc. 75);

– il pagamento a favore della Procedura della somma di € 100,00 (€ cento/00) al mese per quattordici mensilità all'anno, tenuto conto della tredicesima e della quattordicesima mensilità che la ricorrente percepisce in forza dell'attuale rapporto di lavoro. Tale impegno viene assunto dalla Signora Casoli per un arco temporale di 7 anni, corrispondenti a 84 mesi, dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del piano.

CC



Il flusso di cassa generato da tali apporti è quantificato in € 1.400,00 per ciascun anno e, così complessivamente, in € 9.800,00 per l'intera durata del piano proposto, secondo il calcolo che di seguito si sintetizza:

Rata mensile di € 100,00 x 14 mensilità all'anno = € 1.400,00 (€ mille quattrocento/00)

Totale flusso di cassa per 7 anni: € 9.800,00 (€ novemila e ottocento/00)

Tali entrate consentiranno:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
 - il pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio;
 - il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 7,966%;
 - il realizzo a favore della Procedura di eventuali beni che potrebbero pervenire a qualsiasi titolo alla ricorrente nei sette anni successivi all'apertura della Procedura. L'eventuale ricavato della vendita di tali beni, al netto delle spese per la loro alienazione, sarà trasferito alla Procedura per poi essere ripartito in misura proporzionale in favore dei creditori chirografari;
- l'esclusione dall'attivo messo a disposizione dei creditori dell'autovettura di proprietà della ricorrente, in quanto necessaria per i continui trasferimenti casa-lavoro, tra l'altro mutevoli anche in ragione dell'organizzazione lavorativa a turni.

10.2 Tempistiche e modalità dei pagamenti

Quanto alle tempistiche e alle modalità di pagamento, la ricorrente si impegna a:

→ rimborsare, alle scadenze convenute, i ratei a scadere del contratto di mutuo di liquidità n. 81938332, sottoscritto il 28 febbraio 2019 con Unicredit S.p.A. e garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012;

→ versare sul conto corrente della Procedura gli importi derivanti dalla propria attività lavorativa, nei limiti sopra indicati, entro il giorno 15 di ciascun mese. Il Gestore dovrà distribuire ai creditori la liquidità così generata secondo la ripartizione che di seguito si espone:

- pagamento integrale, in un'unica soluzione, dei crediti prededucibili (compensi spettanti all'OCC per € 2.471,02) e dei crediti di natura privilegiata (il cui ammontare complessivo è ad oggi pari



ad € 275,21) tramite le prime 28 rate dall'omologazione definitiva del piano, che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura, destinate a produrre un flusso di cassa di € 2.800,00 (= € 100 x 28 mesi);

- soddisfacimento nella misura del 7,966% degli altri creditori con le somme che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura a far data dal ventinovesimo mese successivo alla omologazione definitiva del piano, al netto dei costi della Procedura che via via matureranno. Detto pagamento avverrà con cadenza annuale, allo scopo di contenere i costi delle operazioni bancarie.

Il piano elaborato rappresenta il massimo sforzo che la ricorrente può ragionevolmente sostenere ed è stato predisposto con l'intento di:

- a) permettere alla Signora Casoli di conservare la propria abitazione, secondo gli intendimenti espressi dal legislatore che, con la riforma del 2020, ha introdotto il nuovo art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012;
- b) assicurare ai creditori prededucibili e ai creditori privilegiati il pagamento integrale del loro credito e garantire ai chirografari una quota di rientro nella misura del 7,966% del loro credito;
- c) dare stabilità e certezza al pagamento, sia pure parziale, dei propri debiti e nello stesso tempo avere un dignitoso tenore di vita e poter così beneficiare di una nuova, effettiva e piena ripartenza;
- d) trovare il miglior equilibrio possibile tra reddito e patrimonio disponibili e debito sostenibile, attraverso gli strumenti di composizione disciplinati dalla Legge 3/2012.

A tal proposito, si osserva che:

- il piano della Signora Casoli rispetta le disposizioni della Legge 3/2012 e il principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.;
- detto piano consente il soddisfacimento (integrale) dei creditori prelatizi e il soddisfacimento (sia pure soltanto parziale) dei creditori chirografari e realizza, dunque, la funzione economica dell'istituto che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento dell'apertura del concorso;

ASZ
E.C.



- nella fattispecie ricorre una delle due condizioni cui, alternativamente, l'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012 subordina la facoltà di prevedere nel piano del consumatore il rimborso del mutuo alle scadenze convenute. Finora la Signora Casoli ha, infatti, adempiuto regolarmente le obbligazioni nascenti dal finanziamento n. 81938332 concesso da Unicredit S.p.A.

Si espongono di seguito la misura di soddisfazione delle singole categorie dei creditori e di ciascun creditore, tenuto conto dell'ammontare attuale dei debiti della ricorrente e degli ulteriori costi presumibili della Procedura:

Misura di soddisfazione delle categorie di creditori

MISURA DI SODDISFAZIONE DELLE CATEGORIE DI CREDITORI			
CATEGORIA CREDITO	CREDITO RESIDUO	% SODDISFAZIONE	SODDISFATTO
Prededucibili (comprensivi dei costi presumibili della Procedura)	4.621,02 €	100%	4.621,02 €
Crediti ipotecari	56.424,00 €	100%	56.424,00 €
Crediti privilegiati	275,21 €	100%	275,21 €
Crediti chirografari	61.560,42 €	7,966%	4.903,77 €
TOTALI	122.880,65 €		66.224,00 €

Misura di soddisfazione dei singoli creditori

MISURA DI SODDISFAZIONE DEI SINGOLI CREDITORI				
CREDITORE	CAUSA DI FIDELIAZIONE	CREDITO RESIDUO	% SODDISFAZIONE	SODDISFATTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E/O ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA	Pr. 2790 ex art. 2751 bis, comma 1, n. 2 cod. Civ. in procedura	2.421,02 €	100%	2.421,02 €
ULTERIORI PRESUMIBILI COSTI DELLA PROCEDURA	In procedura	2.150,00 €	100%	2.150,00 €
NUMERENT D.B.G. S.R.L.	In procedura	56.424,00 €	100%	56.424,00 €
REGIONE EMILIA ROMAGNA	Pr. 2790 ex art. 2752, comma 3, cod. Civ. con privilegio generale mobiliare art. 2728 bis cod. Civ.	177,21 €	100%	177,21 €
AGENZIA ENTRATE DI ALCANTARA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	Pr. 2790 ex art. 2752, comma 3, cod. Civ.	58,12 €	100%	58,12 €
CONSIGLIO DI ECONOMIA DELL'EMILIA CENTRALE	Pr. 2790 ex art. 2752, comma 3, cod. Civ.	17,14 €	100%	17,14 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Stesso grado di privilegio iscritto sul libro di carte a ruolo	22,33 €	100%	22,33 €
CONSUMO THOR E S.R.L.	Chirografario	16.959,00 €	7,966%	1.356,00 €
COMPASS BANCA S.P.A.	Chirografario	48.229,20 €	7,966%	3.848,24 €
COMPASS BANCA S.P.A.	Chirografario	216,22 €	7,966%	17,21 €
TOTALE		122.880,65 €		66.224,00 €

ec
ec



Quanto alla percentuale del 7,966% di pagamento dei creditori chirografari, si evidenzia come la facoltà proposta, per quanto di entità significativa, non sia ostativa all'omologazione del piano proposto.

Al riguardo, è stato correttamente osservato che *«la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo dell'economia paese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione»*⁸. Esigenza quest'ultima che indubbiamente sussiste nel caso di specie e che, come si è visto, sta alla base del piano elaborato dalla Signora Casoli, finalizzato – con sforzo che, stanti le limitatissime capacità reddituali della ricorrente, è facile immaginare – anche all'osservanza del contratto di mutuo garantito dall'ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente.

Ciò posto, nella fattispecie, tenuto conto dell'entità dei crediti chirografari, da rapportare all'ammontare del credito ipotecario e alle (modeste) disponibilità della Signora Casoli, è possibile concludere che il sacrificio che i creditori chirografari subirebbero in caso di omologa del piano proposto dalla ricorrente è ragionevole e frutto di un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi.

11. Fattibilità del piano proposto

Il piano di accordo con i creditori presentato dalla Signora Casoli riposa sul versamento di una quota parte del proprio stipendio mensile.

⁸ Tribunale di Trani, decreto del 12 marzo 2021

el or
C. C.



L'attività lavorativa della ricorrente costituisce pertanto presupposto e fondamento del piano elaborato. Ne consegue che, ove tale condizione venisse meno *in itinere*, la sostenibilità e la realizzabilità del piano ne verrebbero compromesse.

Peraltro, considerate l'età della ricorrente nonché la stabilità (contratto a tempo indeterminato) e la storicità (data di assunzione: 14 agosto 2007) dell'attuale rapporto di lavoro con la società ~~come~~ ~~semplice~~ s.r.l., vi è la ragionevole certezza della continuità del rapporto di lavoro e si può, dunque, affermare che il piano presentato dalla Signora Casoli è sostenibile e fattibile.

La durata contenuta del piano proposto avvalorava ulteriormente tale conclusione, rafforzata altresì dal raffronto con l'alternativa liquidatoria su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

Infine, depone a favore della fattibilità del piano proposto l'entità degli esborsi mensili che la ricorrente dovrà sostenere per darvi esecuzione. Si tratta, infatti, di importi, che pur rappresentando la somma massima che la ricorrente è in grado di offrire al ceto creditorio, sono compatibili con la sua modesta capacità reddituale e frutto di una prudente valutazione delle spese che la medesima dovrà sostenere mensilmente per mantenere un dignitoso tenore di vita. Dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

Con specifico riferimento alla durata del piano proposto (7 anni), si osserva che l'orizzonte temporale indicato appare congruo rispetto all'importo delle singole rate previste, le quali, sebbene di entità modesta, rappresentano pur sempre lo sforzo massimo che la Signora Casoli è in grado di sostenere.

Se si trascurassero i caratteri peculiari e specifici della condizione in cui si trova la ricorrente e venisse aprioristicamente ritenuto inammissibile un piano di durata superiore ai sei anni, la ratio della Legge 3/2012 – che trae ispirazione dall'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento,



riconoscendo loro un'altra *chance* – finirebbe per essere vanificata e la tutela prevista perderebbe di effettività.

Si consideri, inoltre, che per nessuna delle procedure di composizione della crisi, la Legge 3/2012 ha stabilito un limite massimo di durata, né indicazioni di segno diverso si rinvencono nel Codice della Crisi. Appare dunque pienamente condivisibile la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 17834 del 4 giugno 2019, con cui ha riconosciuto che anche per il piano del consumatore è possibile una durata superiore ai sei anni previsti dalla legge Pinto per le procedure concorsuali.

12. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Inammissibilità di eventuali contestazioni degli enti finanziatori

Sebbene con gli emendamenti introdotti dalla Legge 176/2020 sia stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) Legge 3/2012, si registrano in giurisprudenza orientamenti che ritengono comunque necessario il confronto tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal consumatore nel piano proposto e quelle che si realizzerebbero nell'alternativa liquidatoria. Da taluni è stato, infatti, evidenziato che la riforma ha lasciato invariata la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 4, Legge 3/2012, secondo la quale, nel caso di contestazione della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò considerato, allo scopo di evitare possibili ritardi nella definizione della presente Procedura per la necessità di disporre integrazioni alla relazione del Gestore, si osserva che:

- alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2.3, la condotta negligente degli enti finanziatori – che non hanno adeguatamente valutato la solvibilità della Signora Casoli e che hanno quindi erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali di quest'ultima – preclude loro la possibilità di avanzare contestazioni al piano, di proporre reclamo avverso



l'omologazione e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Eventuali contestazioni che gli enti finanziatori (e i loro cessionari) dovessero muovere, a parere della scrivente, sarebbero dunque inammissibili⁹.

- In ogni caso, da una valutazione comparativa emerge la maggiore convenienza per i creditori della proposta formulata dalla Signora Casoli rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'esame è stato condotto muovendo dall'assunto che la valutazione di (maggiore) convenienza debba essere compiuta ponendo a confronto il piano del consumatore con la procedura di esecuzione individuale¹⁰ e che essa debba essere effettuata non con riferimento al credito vantato dal singolo creditore, bensì in rapporto all'intera massa passiva, così da valorizzare la concorsualità della procedura del piano del consumatore¹¹.

Tanto precisato, si ricorda che nel caso in esame la Signora Casoli percepisce uno stipendio netto mensile di € 965,83 quale lavoratrice dipendente di ~~SARMA Group S.p.A.~~ ed è proprietaria di due cespiti: l'autovettura e la casa di abitazione.

Si rammenta inoltre che il piano proposto prevede un soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati. È, quindi, soltanto rispetto ai creditori chirografari – gli unici a

⁹ In proposito, nel recentissimo provvedimento del 18 luglio 2017, il Tribunale di Parma ha puntualizzato che: «La sanzione processuale (...) ex art. 9 comma 3-bis 2 L. 3/2012 (...) preclude poi la possibilità di effettuare la valutazione di convenienza di cui all'art. 12 bis comma IV, a tenore del quale qualora, uno dei creditori censuri la convenienza del piano, il giudice procede al c.d. cram down e può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione di esso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Tenendo conto delle innovazioni apportate all'art. 9 comma 3 bis lett a) e, più in generale, delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi infatti che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori, ovvero quelle formulate risultino inammissibili ex art. 9 comma 3-bis 2 L. 3/2012, il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni (che non si riscontrano nella vicenda in esame) di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente».

¹⁰ Secondo l'insegnamento della migliore giurisprudenza, infatti, il termine di comparazione non può essere costituito dalla procedura di liquidazione di cui agli artt. 14-ter e 14-quater Legge 3/2012, trattandosi, nel primo caso, di una soluzione meramente astratta che dipenda dall'iniziativa del debitore e, nell'altra ipotesi, dall'esito negativo dell'accordo. Si veda Tribunale di Napoli, decreto del 10 luglio 2020.

¹¹ In questi termini si è espressa in più occasioni la giurisprudenza. Si vedano, in particolare, Tribunale di Verona, decreto del 5 febbraio 2021 e Tribunale di Napoli Nord, decreto del 6 febbraio 2021. Da ultimo, anche Tribunale di Trani citato).



subire un sacrificio – che occorre verificare se le esecuzioni individuali siano per loro maggiormente profittevoli.

Le iniziative esecutive che costoro astrattamente potrebbero promuovere nei confronti della ricorrente sono: il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, la vendita forzata dell'autovettura e quella dell'immobile.

a) pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro

Anche se con il pignoramento presso terzi ciascun creditore potrebbe ottenere un importo mensile (di poco) superiore a quello offerto nel piano, vista la pluralità di creditori della Signora Casoli e l'ammontare tutt'altro che trascurabile di ciascun credito, un'eventuale esecuzione individuale permetterebbe ai singoli creditori (tra cui, in caso di mancata omologa del piano, andrebbero conteggiati anche quelli ipotecari e privilegiati) di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese in tempi ben più lunghi di quelli indicati nella proposta di accordo.

Ciascuno sarebbe, infatti, costretto ad attendere l'integrale soddisfacimento del creditore che abbia agito prima, con conseguente accodo, a differenza di quanto accade nell'abito delle procedure concorsuali, governate dal principio della *par condicio creditorum*.

La proposta di accordo presenta anche l'ulteriore vantaggio dato da una significativa riduzione dei costi, di certo inferiori a quelli che complessivamente i singoli creditori dovrebbero sostenere nell'azione esecutiva individuale.

b) vendita coattiva dell'autovettura

Come detto, il valore dell'automobile della Signora Casoli è pari ad € 7.500,00. La valutazione si riferisce a un'eventuale vendita in mercato libero.

In caso di vendita mediante procedura esecutiva andrà considerato quantomeno un abbattimento del 20%. Pertanto, il presumibile valore di realizzo sarebbe di € 6.000,00.

ASZ
CC



Ciò detto, occorre considerare – per quanto constatazione ovvia – che, per poter agire esecutivamente, il creditore dovrebbe preliminarmente munirsi di titolo esecutivo, proponendo il giudizio monitorio.

Applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, i compensi spettanti al legale incaricato dal creditore per la procedura monitoria – senza considerare le spese vive – ammonterebbero ad € 621,00, più IVA e CPA.

Ottenuto il titolo esecutivo, il creditore dovrebbe procedere alla notifica del precetto e a quella del pignoramento e, successivamente, in caso di pignoramento positivo, iscrivere a ruolo la causa di esecuzione immobiliare.

Applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento, i compensi spettanti al legale incaricato dal creditore per la procedura esecutiva immobiliare – senza considerare le spese vive – ammonterebbero ad € 938,40, più IVA e CPA.

A tutto ciò dovranno aggiungersi i compensi dell'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato con l'ordinanza di vendita della custodia e della vendita del bene, nonché le spese per le operazioni di vendita e di pubblicità.

Da questi semplici dati emerge chiaramente l'antieconomicità dell'ipotesi in esame, tale da escluderne la maggiore convenienza rispetto al piano proposto dalla ricorrente.

Tra l'altro, i tempi di (eventuale) realizzazione del credito sarebbero pari o addirittura più lunghi di quelli previsti nel piano della Signora Casoli.

c) vendita coattiva della casa di abitazione

In proposito, occorre considerare che, come indicato nella relazione di stima dell'Ing. Lio il valore di mercato dell'appartamento della Signora Casoli è di € 63.250,00.

Come noto, nelle procedure esecutive il prezzo a base d'asta viene di regola determinato applicando una riduzione del 20% al valore di mercato. Pertanto, nel caso in esame, in un'ipotetica vendita all'asta, il prezzo base del bene sarebbe di circa € 50.600,00, mentre il valore minimo dell'offerta, calcolato ai sensi dell'art. 571, comma 2, cod. proc. civ., sarebbe di circa € 37.950,00.



Ne consegue che – anche a voler escludere che nel caso in esame si rendano necessari più esperimenti di vendita (con tutto ciò che ne discende in termini di riduzione del prezzo e di aggravio di spese di procedura e di pubblicità per ogni esperimento non andato a buon fine) – ipotizzando un’aggiudicazione dell’immobile al valore dell’offerta minima, si conseguirebbe un ricavato pari ad € 37.950,00, a cui andrebbero sottratte tutte le spese della procedura.

La somma netta che si ricaverebbe non consentirebbe di soddisfare per intero neppure il creditore ipotecario, il cui credito, alla data odierna, risulta di importo pari ad € 56.424,00 e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura né i creditori privilegiati né quelli chirografari.

Le stesse conclusioni si impongono anche qualora si ipotizzasse un’aggiudicazione del bene al prezzo base, comunque insufficiente ad assicurare il pagamento integrale del creditore ipotecario.

Al contrario, con il piano del consumatore proposto dalla Signora Casoli – fermo, come si è detto, il pagamento integrale dei creditori prededucibili e di quelli prelatizi – da un lato i creditori non assistiti da causa di prelazione riceverebbero soddisfazione, seppure nella misura ridotta del 6,829%, e dall’altro, verrebbe assicurata la conservazione dell’immobile della ricorrente che rappresenta la sua unica dimora.

In conclusione:

- il piano proposto risulta preferibile rispetto alla liquidazione coattiva sia per le tempistiche di pagamento, indubbiamente più celeri, sia per il contenimento dei costi, sia, infine, per le garanzie offerte dall’applicazione del principio della *par condicio creditorum*;
- le circostanze sopra dedotte consentono di ritenere equilibrato e ragionevole il sacrificio dei creditori chirografari rispetto all’esigenze (abitative e di risoluzione della crisi da sovraindebitamento) della ricorrente, così rendendo conveniente il piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

13. Provvedimenti cautelari

ASZ
CC



Ad oggi non sono pendenti nei confronti della ricorrente procedure esecutive.

Poiché peraltro future iniziative giudiziarie dei creditori potrebbero pregiudicare le pretese azionate dalla Signora Casoli mediante il ricorso agli strumenti di composizione della crisi di cui alla Legge 3/2012 e la stessa fattibilità del piano, che, come detto, mira a salvaguardare l'abitazione della ricorrente, si chiede che sin d'ora sia cautelativamente inibito ai creditori l'avvio di procedure esecutive nei confronti della stessa.

14. Attestazioni

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta Avv. Michela Del Rio

esaminati

- i documenti forniti dalla ricorrente e dai creditori nonché quelli ulteriori estratti dalle banche dati pubbliche e rimessi in allegato alla presente relazione;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente;
- lo stato analitico dei singoli debiti, quanto a natura, importo e grado di privilegio;
- la proposta e il piano di composizione della crisi presentati dalla ricorrente;

ritenuto

- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi previste nel piano non siano ragionevoli o non permettono, in via prognostica, l'esecuzione dei pagamenti nella percentuale e secondo le tempistiche proposte ai creditori

a conclusione della propria relazione redatta ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

- sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Cristina Casoli a corredo della domanda;
- sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, e

ATTESTA

- la fattibilità del piano del consumatore presentato dalla Signora Cristina Casoli.

Si allegano:

MDR
CC



1. Documento d'identità e codice fiscale della Signora Casoli
2. Nomina Gestore
3. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'OCC
4. Accettazione nomina
5. Comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 quinquies, della Legge 3/2012 e relativi avvisi di ricevimento
6. Dichiarazioni della ricorrente
7. Preventivo sottoscritto con l'OCC
8. Istanza della Signora Casoli all'OCC
9. Contratto di lavoro
10. Visura cariche sociali
11. Rappresentanze risultanti dal Cassetto fiscale della ricorrente e dati del soggetto rappresentato
12. Estratti conto Banca Centro Emilia
13. Estratti conto Unicredit S.p.A.
14. Certificato sul contenzioso ordinario
15. Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi penali pendenti
16. Visura di non esistenza protesti
17. Ricevute ricariche postepay
18. Atto di divisione ereditaria del 20 dicembre 2013
19. Atti risultanti dal Cassetto fiscale relativi all'anno 2014
20. Mutuo fondiario sottoscritto il 27 novembre 2014 con Credito Cooperativo Reggiano – Società Cooperativa
21. Compravendita immobiliare ~~del~~ del 27 novembre 2014
22. Piano di ammortamento mutuo Credito Cooperativo Reggiano
23. Contratto Compass del 19 maggio 2016
24. Contratto Compass del 6 settembre 2017
25. Contratto con BCC Creditoconsumo S.p.A.

el el
CC



26. Contratto Compass del 26 febbraio 2018
27. Compravendita Immobiliare ~~04/12/2018~~ - ~~04/12/2018~~ del 18 dicembre 2018
28. Quietanza di estinzione anticipata del mutuo fondiario con Credito Cooperativo Reggiano
29. Operazione di estinzione anticipata del mutuo fondiario con Credito Cooperativo Reggiano
30. Fascicolo pratica edilizia
31. Compravendite area cortiliva
32. Certificato di vendita del Notaio Bigi
33. Fattura del 5 dicembre 2018 del Notaio Bigi
34. Domanda di mutuo ipotecario Unicredit S.p.A.
35. Offerta vincolante e modello PIES Unicredit S.p.A.
36. Piano di ammortamento Unicredit S.p.A.
37. Informazioni Europee credito al consumo Unicredit S.p.A.
38. Perizia Unicredit S.p.A.
39. Visura storica PRA
40. Visura PRA nominativa attuale
41. Assegno acquisto automobile
42. Contratto n. 9361106 con Unicredit S.p.A.
43. Comunicazione del 23 marzo 2020 di Unicredit S.p.A.
44. Contratto Compass del 27 gennaio 2020
45. Contratto Compass del 6 marzo 2021
46. Dichiarazione Unicredit S.p.A. del 14 settembre 2021
47. E-mail pec Compass 20 agosto 2021
48. Piano di ammortamento finanziamento Compass n. 23670341
49. Estratto conto della carta di credito Compass n. 44110315294
50. Elenco ricevute pec della comunicazione inviata il 6 agosto 2021 per la valutazione del merito creditizio
51. Ricevuta pec Unicredit OBG s.r.l.
52. Certificato di residenza e di stato di famiglia

ASZ
CC



53. Modello 730 2018 redditi 2017
54. Modello 730 2019 redditi 2018
55. Modello 730 2019 redditi 2018 integrativo neutro
56. Modello 730 2020 redditi 2019
57. Visura catasto fabbricati
58. Visura catasto terreni
59. Visura ipotecaria relativa al mappale 1082
60. Visura ipotecaria relativa al mappale 1081
61. Visura ipotecaria nominativa
62. Perizia di stima immobiliare
63. Valutazione Quattroruote
64. Estratti conto Unicredit S.p.A.
65. Estratti conto Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo Italiano
66. Estratto conto TFR

67. Richiesta di precisazione del credito
68. Ricevute e-mail pec massiva del 6 agosto 2021 per la precisazione del credito
69. Ricevuta pec INAIL del 6 agosto 2021
70. Comunicazione INAIL
71. Comunicazione INPS
72. Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria
73. Estratto dei ruoli
74. Dati registrati nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
75. Certificato CRIF
76. Calcolo ISTAT soglia di povertà assoluta

il presente procedimento soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Con osservanza

Reggio Emilia, 6 ottobre 2021

il Gestore



Attolini
Spaggiari
Zuliani
& Associati

Avv. Michela Del Rio

Michela Del Rio

La ricorrente

Cristina Casoli

Cristina Casoli

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante omologa del piano del consumatore - articolo 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3)

Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 2 del ruolo generale piani del consumatore dell'anno 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18-1-2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

letta la proposta di piano del consumatore depositato dalla sig.ra Cristina Casoli con l'ausilio dell'AVV. Michela Del Rio, nominato Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, legge n.3/2012; riscontrata la presenza in atti della documentazione individuata dall'art. 9, c. 2, della legge n. 3 del 2012 e la completezza della relazione particolareggiata prevista dal successivo comma n. 3 bis; rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la sig.ra Cristina Casoli versa in stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per complessivi € 120.730,65 maturati in ragione di una capacità reddituale molto modesta non accompagnata da alcun aiuto esterno; rilevato che la ricorrente ha proposto di destinare alla procedura euro 100,00 mensili (per quattordici mensilità) per un arco temporale di 7 anni corrispondenti a 84 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato dell'omologa dell'accordo tenuto conto dell'attuale reddito netto medio mensile da dipendente (euro 965,83) e delle spese necessarie per il mantenimento di sé stessa quantificate in euro 574,92 (al di sotto della soglia di povertà assoluta individuata nell'anno 2020 in euro 663,71); rilevato che il piano prevede il rimborso, alle scadenze pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo di liquidità n. 81938332, sottoscritto con Unicredit S.p.A. in data 28 febbraio 2019 e garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012, con implicita rinuncia ad acquisire all'attivo della Procedura l'immobile in questione; ritenuto che debba dichiararsi la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi e delle passività esposte, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'occ in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta; ritenuto che non sia emerso il compimento da parte dell'istante di atti in frode ai creditori;



rilevato che il gestore della crisi ha provveduto a comunicare tempestivamente a tutti i creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza discussione;

che non sono pervenute da parte dei creditori o di qualunque altro interessato contestazioni circa la convenienza del piano;

accertato che l'istante non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né ha subito taluni dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012; ritenuta, allo stato, la congruità delle spese in prededuzione ipotizzate dall'O.C.C. (2150,00);

Quanto alle tempistiche e alle modalità di pagamento, la ricorrente si impegna a: → rimborsare, alle scadenze convenute, i ratei a scadere del contratto di mutuo di liquidità n. 81938332, sottoscritto il 28 febbraio 2019 con Unicredit S.p.A. e garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della ricorrente, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1-ter, Legge 3/2012; → versare sul conto corrente della Procedura gli importi derivanti dalla propria attività lavorativa, nei limiti sopra indicati, entro il giorno 15 di ciascun mese. Il Gestore dovrà distribuire ai creditori la liquidità così generata secondo la ripartizione che di seguito si espone: • pagamento integrale, in un'unica soluzione, dei crediti prededucibili (compensi spettanti all'OCC per € 2.471,02) e dei crediti di natura privilegiata (il cui ammontare complessivo è ad oggi pari ad € 275,21) tramite le prime 28 rate dall'omologazione definitiva del piano, che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura, destinate a produrre un flusso di cassa di € 2.800,00 (= € 100 x 28 mesi); • soddisfacimento nella misura del 7,966% degli altri creditori con le somme che la ricorrente verserà sul conto corrente della Procedura a far data dal ventinovesimo mese successivo alla omologazione definitiva del piano, al netto dei costi della Procedura che via via matureranno.

Detto pagamento avverrà con cadenza annuale, allo scopo di contenere i costi delle operazioni bancarie; ritenuto, sulla scorta di quanto precede, che occorra dare corso al piano del consumatore, da ritenersi meritevole; che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale;

p.q.m.

I. omologa il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Cristina Casoli codice fiscale CSL CST 68R61 H2230;



II. ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge n. 3 del 2012, dispone che l'occ pubblicizzi il piano e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale e ne dia comunicazione a tutti i creditori a mezzo pec;

III. dispone che l'occ vigili sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale (ogni anno dall'omologa, tenuto conto delle modalità di adempimento del piano stesso).

Reggio Emilia, 19-1-2022.

il giudice
Simona Boiardi

